

**Circolare Ministero delle Attività Produttive del 24 luglio 2001 n. 3520/c
(ulteriori indicazioni)**

Roma, 24 luglio 2001

Prot. n. 509863

**DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI**
Servizio Centrale delle Camere di commercio - Ufficio B3 –
Finanza e attività promozionali delle Camere di commercio

CIRCOLARE N. 3520/C

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI**

e p.c.:

**All'Unione italiana delle camere di commercio
industria, artigianato ed agricoltura
P.zza Sallustio, 21
00187 ROMA**

**Alle Unioni regionali delle camere di
commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
LORO SEDI**

**All'Istituto "Guglielmo Tagliacarne"
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA**

**All'INFOCAMERE s.c.p.a.
Via Morgagni, 30/h
00187 ROMA**

OGGETTO: Applicazione del diritto annuale 2001: ulteriori indicazioni.

Si fa seguito a quanto precisato, in merito all'oggetto, con la circolare n. 3513/C del 22/05/2001, prot. 507118 di questa Direzione generale, per fornire ulteriori chiarimenti in risposta ai numerosi quesiti formulati recentemente in più occasioni e pervenuti da più parti interessate al procedimento.

1. La normativa precedente

L'art. 17 della legge n. 23/12/1999 n. 488 e i provvedimenti attuativi disciplinano gli obblighi nei confronti del diritto annuale per le imprese iscritte al 1° gennaio 2001 e in data successiva. Alle imprese iscritte nell'anno 2000 e precedenti, per quanto riguarda la normativa del diritto annuale relativa a tali anni, continua ad applicarsi quella anteriore all'entrata in vigore dell'art. 17 citato sia per quanto riguarda gli obbligati, sia per gli importi, come per la soprattassa, ecc.

2. Il regolamento ordinamentale

Tale provvedimento, nonostante le premure rivolte, è ancora in fase di registrazione alla Corte dei conti. Il regolamento contiene, tra l'altro, indicazioni sulle esenzioni dal versamento del diritto annuale. Allo stato attuale, in assenza del regolamento, le camere di commercio continuano a dare applicazione alle indicazioni della circolare n. 3513/C. Occorre tuttavia sottolineare che alcune esenzioni ora non più previste sono disciplinate dal regolamento non ancora in vigore.

Con l'entrata in vigore del regolamento le camere di commercio applicheranno la nuova disciplina delle esenzioni nel modo più favorevole all'impresa. Si avrà a disposizione lo strumento per valutare se all'impresa è applicabile una delle due condizioni: la possibilità di non assoggettabilità alla sanzione per l'impresa che non ha eseguito il versamento o la presentazione dell'istanza di rimborso per chi ha eseguito il versamento del diritto annuale.

3. Nuove imprese iscritte nel 2001

Si ricorda che non è possibile rifiutare l'iscrizione nel Registro delle imprese per il solo motivo che non sia stato versato il diritto annuale.

Tuttavia per le imprese che non versano il diritto annuale verrà inibito il rilascio dei certificati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il versamento contestuale all'iscrizione può essere effettuato in qualsiasi modo (*c/c postale, contanti, ecc.*) e viene registrato sulla ricevuta rilasciata per l'iscrizione (*Prix*).

Per i pagamenti che avvengono successivamente alla denuncia la modalità da adottare è rappresentata, preferibilmente, dal modello F24.

Alle imprese che non provvedono al versamento all'atto della domanda di iscrizione verrà rilasciata, congiuntamente alla ricevuta di iscrizione, la richiesta di versare il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione al registro delle imprese si procede d'ufficio alla restituzione del diritto annuale, se versato.

4. Le unità locali

Sono necessari chiarimenti anche per le unità locali.

Innanzitutto le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono tenute al versamento per ciascuna unità locale del diritto annuale, pari al 20% di quello stabilito per la sede.

Le imprese iscritte entro il 29/04/2001 hanno già ricevuto l'informativa da InfoCamere e per il relativo diritto annuale si applicano gli importi di cui agli articoli 2 e 3 del DM 23/04/2001. Per le relative unità locali, sempre iscritte entro il 29/04/2001, sarà dovuto un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto dalla sede.

Le imprese che al 31/12/2000 erano già iscritte nel Registro e che nel periodo 29/04/2001-20/06/2001 hanno iscritto unità locali, devono versare per ciascuna di essa un diritto annuale che sarà commisurato a quello versato per la sede per il 2001.

Tale diritto, dovuto per le unità locali, dovrà essere versato alle scadenze prefissate per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (*entro il 20/06/2001 oppure con la maggiorazione del 0,4 % entro il 20/07/2001*) oppure, se l'iscrizione non può rispettare i termini suddetti (*perché ad esempio l'iscrizione avviene il 19/07/2001*) l'impresa può effettuare il versamento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione dell'unità locale, ovviamente tale procedura si osserva anche per quelle imprese che iscrivono le proprie unità locali a decorrere dal 21/6/2001 fino al termine dell'esercizio.

Le camere di commercio provvederanno a rilasciare, alle imprese che si trovano nelle situazioni sopra descritte, congiuntamente alla ricevuta d'iscrizione, la richiesta di versare il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione.

Superati i termini sopra descritti e non avendo l'impresa provveduto, si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 17 della legge n. 488 del 1999.

Considerata la complessità del procedimento di iscrizione e la possibilità anche per il sistema camerale di

incorrere in errori di informazione, si dovrà tenere conto delle circostanze in sede di decisione circa l'applicazione della sanzione amministrativa in sede di contestazioni di mancati o errati o ritardati versamenti.

Per le sedi secondarie le imprese provvederanno al versamento del diritto annuale nella misura e con le modalità stabilite per le unità locali.

5. Unità locali in province diverse da quelle della sede.

Per le camere di commercio che hanno applicato la maggiorazione entro il massimo del 20% (*di cui all'art. 18, comma 6, della legge n. 580 del 1993*) quest'ultima non si applica per le unità locali ubicate in province ove la maggiorazione non è stata decisa.

Può comunque ricorrere il caso che nella provincia ove è ubicata l'unità locale sia stato deciso l'aumento ma che tale decisione non sia stata presa nella provincia ove è localizzata la sede.

Possono presentarsi i seguenti casi:

nella provincia ove è ubicata la sede è stato deciso l'aumento. Nella provincia ove è localizzata l'unità locale tale aumento non è stato deciso. In tal caso solo il diritto annuale della sede è soggetto all'aumento, mentre il diritto dell'unità locale viene calcolato sul diritto dovuto per la sede al netto dell'aumento;

nella provincia ove è ubicata l'unità locale è stato deciso l'aumento, non altrettanto è stato deciso per la provincia ove è localizzata la sede. Solo il diritto annuale dovuto per l'unità locale è soggetto alla maggiorazione prevista;

può avvenire che in ambedue le province interessate si sia stabilito un aumento del diritto annuale ma in misura diversa. I diritti annuali della sede e dell'unità locale saranno aumentati di conseguenza. In tutti i casi gli aumenti si applicano sulle tariffe del diritto annuale di cui al DM 23/04/2001 in modo indipendente.

Ad esempio: la camera della provincia in cui è ubicata la sede decide un aumento dell'8% mentre la camera della provincia ove è localizzata l'unità locale decide un aumento del 20%. L'impresa calcola il diritto per la sede (*facendo pari a 100 il diritto dovuto*) nella misura di 108. Per la propria unità locale il calcolo è il seguente: il 20% di Lire 100 pari a lire 20 che va aumentato del 20%; il diritto diviene pari a Lire 24.

6. Trasferimento di sede in altra provincia

Nel caso di trasferimento della sede dell'impresa da una provincia all'altra in corso d'anno, il tributo è dovuto alla camera di commercio nel cui registro risultava iscritta al 1° gennaio 2001.

7. Imprese in liquidazione

Le imprese in liquidazione al 1° gennaio 2001 si presentano come casi particolari: queste imprese fino all'anno 2000 erano esonerate a decorrere dall'anno successivo a quello dell'apertura della liquidazione. Dal 2001 invece sono assoggettate al versamento e per quanto riguarda gli importi vanno considerate nuove imprese. Per quanto riguarda il termine di versamento le camere di commercio, dopo l'entrata in vigore del regolamento, provvederanno a richiedere il versamento fissando il termine di 60 giorni dalla notifica, senza applicazione di sanzioni prima dello spirare del termine.

Per le società che hanno presentato il bilancio finale di liquidazione successivamente al 30 gennaio 2001 l'emanando regolamento prevede che siano esonerate dal versamento 2001 solo quelle che hanno presentato domanda di cancellazione dal registro imprese entro il 30 gennaio 2001. Poiché il regolamento non è stato ancora pubblicato, anche la presentazione della cancellazione dopo il 30 gennaio 2001 e fino all'entrata in vigore del regolamento, esonera dal pagamento per il 2001.

8. Trasformazione di natura giuridica

Le trasformazioni di natura giuridica delle imprese avvenute nel corso del 2001 sono ininfluenti, per la determinazione del diritto annuale 2001, poiché si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 2001. Pertanto, per esempio, se una società in nome collettivo si trasforma, nel marzo 2001, in società a responsabilità limitata sarà, comunque, dovuto solo l'importo previsto per le società di persone al 1° gennaio 2001.

9. Decesso di titolare di impresa individuale

Nel caso di decesso di titolare di una impresa individuale l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto

corrisponde all'anno del decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario.

10. Imprese che hanno cessato l'attività

Le imprese che al 1° gennaio 2001 risultano aver cessato l'attività senza avere provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese, in base alla precedente normativa non sarebbero state tenute al versamento; ora diventano contribuenti a tutti gli effetti, se ancora iscritte.

Per gli importi vanno considerate come nuove imprese, se nel 2000 non hanno effettuato pagamenti perché esonerate.

Per quanto riguarda il termine di versamento le camere di commercio, dopo l'entrata in vigore del regolamento, provvederanno a richiedere il versamento fissando il termine di 60 giorni dalla notifica, senza applicazione di sanzione prima dello spirare del termine.

Tutte le imprese individuali, società, eccetera, che richiedono la cancellazione nel corso del 2001 con data-effetto nel 2000 o in anni precedenti, non sono tenute al pagamento per il 2001 se la richiesta di cancellazione è stata presentata prima dell'entrata in vigore del regolamento ordinamentale.

11. Termini di pagamento: casi particolari

Premesso che la circolare 3513/C fornisce sull'argomento dettagliate informazioni, si precisa ulteriormente, che le imprese tenute all'approvazione del bilancio dopo il 20/06/2001 (*a parte il rinvio al 20/07/2001*) hanno a disposizione 30 giorni di tempo, per il versamento, a partire dalla data di approvazione del bilancio. Nell'ipotesi in cui entro il termine stabilito il bilancio non è stato approvato il versamento deve essere comunque eseguito entro la suddetta scadenza.

IL MINISTRO
(Antonio Marzano)

